

## Assemblea straordinaria 26 novembre 2024

### Relazione del Consiglio di Amministrazione

#### **Proposta di modifica degli articoli 6.4, 9.3, 9.4, 9.5, 10.9, 10.10 e 12 dello statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea straordinaria per deliberare in merito alla modifica dello Statuto sociale della Società al fine di:

(i) prevedere che, qualora la Società sia qualificata come società con azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante, si applichino le disposizioni normative e regolamentari applicabili di volta in volta vigenti, e ciò a seguito dell'entrata in vigore della Legge 5 marzo 2024, n. 21 recante "Interventi a sostegno della competitività dei capitali e delega al Governo per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile applicabili anche agli emittenti" ("**Legge Capitali**"), che, in particolare, all'articolo 4 ha introdotto nel codice civile il nuovo articolo 2325-ter (Società emittenti strumenti finanziari diffusi) e ha abrogato l'articolo 111-bis delle disposizioni di attuazione del codice civile e l'articolo 116 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("**TUF**");

(ii) introdurre la facoltà per la Società di prevedere che, ai sensi dell'articolo 135-undecies.1 del TUF introdotto dalla Legge Capitali, l'intervento dei soci e l'esercizio del diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie possano avvenire esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF, ove consentito dalla, e in conformità alla, normativa, anche regolamentare, *pro tempore vigente*, al quale possono essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del TUF, in deroga all'articolo 135-undecies, comma 4, del TUF;

(iii) prevedere che l'intervento all'assemblea, ove consentito dall'avviso di convocazione, possa avvenire, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione nel rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, nonché delle modalità e dei limiti previsti dalla normativa, anche regolamentare, *pro tempore vigente*;

(iv) prevedere che la partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e alle adunanze del Collegio Sindacale possa avvenire, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione;

(v) apportare minime ulteriori necessarie modifiche di allineamento.

Gli articoli dello Statuto sociale oggetto di modifica sono in particolare gli articoli 6.4, 9.3, 9.4, 9.5, 10.9, 10.10 e 12.

#### **Motivazioni delle proposte di modifica dello Statuto.**

Come noto, al fine di agevolare lo svolgimento delle assemblee delle società nel contesto della pandemia da COVID-19, il legislatore ha approvato il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" ("**Decreto Cura Italia**"), convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27. In particolare, l'articolo 106 del Decreto Cura Italia ha riconosciuto a tutte le società,

per il periodo dell'emergenza pandemica, la possibilità, anche in deroga alle disposizioni statutarie, di prevedere che gli aventi diritto intervengano in assemblea *“esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF”* al quale *“possono essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del TUF”*.

L'efficacia della citata disposizione è stata più volte prorogata dal legislatore e, da ultimo, dall'articolo 11 della Legge Capitali, sino al 31 dicembre 2024.

In aggiunta, la Legge Capitali ha introdotto il nuovo articolo 135-undecies.1 del TUF che riconosce la facoltà per le società con azioni quotate di prevedere nel proprio statuto che l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto avvengano esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla società ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF.

Il comma 4 dell'articolo 135-undecies.1 del TUF stabilisce che tale facoltà si applichi anche alle società con strumenti finanziari ammessi alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione, quale Euronext Growth Milan.

Inoltre, il Decreto Cura Italia, come da ultimo prorogato e quindi sino al 31 dicembre 2024, prevede che le società possano svolgere le assemblee anche esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, a prescindere dalla sussistenza di una clausola statutaria che disponga in tal senso.

Al riguardo si osserva che anche al termine del regime emergenziale le società potranno comunque avvalersi della citata facoltà se espressamente prevista dallo statuto. Secondo un recente orientamento del Consiglio Notarile di Milano (si veda la massima n. 200), sono infatti legittime le clausole statutarie che attribuiscono espressamente all'organo amministrativo la facoltà di stabilire nell'avviso di convocazione che l'assemblea si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione. Simili clausole statutarie, secondo l'orientamento notarile, non si pongono in contrasto con il dettato letterale delle norme del codice civile in tema di convocazione delle assemblee, né costituiscono una potenziale lesione dei principi di collegialità, buona fede e parità di trattamento tra i soci, ma anzi favoriscono, anche alla luce delle attuali soluzioni tecnologiche generalmente disponibili, la partecipazione alle assemblee dei partecipanti, nonché, più in generale, l'esercizio dei diritti sociali.

Alla luce di quanto sopra esposto, il Consiglio di Amministrazione ha quindi valutato opportuno proporre all'Assemblea di introdurre nell'articolo 9.3 dello Statuto la facoltà per la Società di prevedere che l'intervento dei soci e l'esercizio del diritto di voto nelle assemblee avvengano esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF, avendo constatato che l'utilizzo del rappresentante designato può coniugare un'ordinata ed efficiente gestione delle assemblee con la facilità per gli azionisti di esprimere il proprio voto senza che tale modalità comprima i diritti partecipativi riconosciuti dalla legge, come tra l'altro emerso nelle precedenti esperienze assembleari della Società già svolte ricorrendo a tale modalità organizzativa.

Si è altresì constatato che lo svolgimento delle assemblee con la partecipazione esclusiva del rappresentante designato, accompagnate da opportune misure di anticipazione dell'esercizio dei diritti sociali, è ormai una prassi diffusa che non sembra aver ostacolato la partecipazione e il voto dei soci che appaiono al contrario essersi rafforzati.

Sebbene in assenza di uno specifico vincolo normativo o regolamentare, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto quindi opportuno proporre, al fine di consentire un attivo dibattito assembleare, che nei casi di assemblee tenute esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla Società sia riconosciuto agli azionisti il diritto di porre domande ai sensi dell'articolo 127-ter del TUF, da esercitarsi con le modalità e nei termini di cui all'articolo 135-undecies.1, comma 3, del TUF.

In particolare, viene proposto di introdurre al termine dell'articolo 9.3 dello Statuto il diritto dei soci di porre domande sulle materie all'ordine del giorno entro il 7° (settimo) giorno di mercato aperto precedente all'assemblea, prevedendo che alle domande formulate venga data risposta mediante pubblicazione sul sito internet della Società almeno tre giorni prima dell'assemblea stessa.

Inoltre, si propone di introdurre nello Statuto la possibilità che l'assemblea si svolga anche esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione nel rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, nonché delle modalità e dei limiti previsti dalla normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente (articoli 9.4 e 9.5 dello Statuto), e, contestualmente, di estendere tale modalità di tenuta esclusivamente con mezzi di telecomunicazione anche alle riunioni del Consiglio di Amministrazione (articoli 10.9 e 10.10 dello Statuto) e alle adunanze del Collegio Sindacale (articolo 12 dello Statuto) in armonia con le più recenti prassi.

Infine, come sopra illustrato, viene proposto di modificare l'articolo 6.4 dello Statuto al solo fine di adeguare il testo dello stesso alle recenti novità introdotte dalla Legge Capitali con riguardo alle società emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante.

Si precisa che le predette modifiche allo Statuto sociale, ove approvate, non attribuiranno agli Azionisti che non abbiano concorso all'assunzione della deliberazione il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2437 del codice civile.

Si riporta qui di seguito il testo degli articoli 6.4, 9.3, 9.4, 9.5, 10.9, 10.10 e 12 dello Statuto sociale di cui si propone la modifica nella formulazione attualmente in vigore con, a fronte, il testo proposto, specificando che le eliminazioni sono ~~barrate~~ e le aggiunte sono indicate sottolineate.

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
6.4 Qualora, in dipendenza dell'ammissione all'Euronext Growth Milan o anche indipendentemente da ciò, le azioni risultassero essere diffuse fra il pubblico in maniera rilevante, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2325-bis del codice civile, 111-bis delle disposizioni di attuazione del codice civile e 116 del TUF, troveranno applicazione le disposizioni dettate dal codice civile e dal TUF (nonché della normativa secondaria), nei confronti delle società con azioni diffuse fra il pubblico e decadranno automaticamente le clausole del presente statuto incompatibili con la disciplina dettata per tali società.	6.4 Qualora, in dipendenza dell'ammissione all'Euronext Growth Milan o anche indipendentemente da ciò, le azioni risultassero essere diffuse fra il pubblico in <u>misura</u> <del>maniera</del> rilevante, ai sensi <u>delle disposizioni normative e regolamentari di volta in volta vigenti</u> <del>del combinato disposto degli articoli 2325-bis del codice civile, 111-bis delle disposizioni di attuazione del codice civile e 116 del TUF</del> , troveranno applicazione le disposizioni <u>normative e regolamentari di volta in volta vigenti</u> <del>dettate dal codice civile e dal TUF (nonché della normativa secondaria)</del> , nei confronti delle società con azioni diffuse fra il pubblico <u>in misura rilevante</u> e decadranno automaticamente le clausole del presente statuto incompatibili con la disciplina dettata per tali società.
<b>9.3 Intervento e voto</b> Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i soci aventi il diritto di voto. Ogni socio può farsi rappresentare nell'Assemblea anche da non socio ai sensi dell'art. 2372 codice civile. Ogni socio ha diritto a un voto per ogni azione avente diritto di voto. Essi sono legittimati all'intervento ai sensi di legge. In particolare, ove le azioni o altri strumenti finanziari della Società siano ammessi a quotazione su un	<b>9.3 Intervento e voto</b> <i>(invariato)</i>  <i>(invariato)</i>  <i>(invariato)</i>  <i>(invariato)</i>

sistema multilaterale di negoziazione ovvero su di un mercato regolamentato, la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata da un intermediario abilitato, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto. La comunicazione è effettuata dall'intermediario abilitato sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del 7° (settimo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (c.d. record date). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea. Le comunicazioni effettuate dall'intermediario abilitato devono pervenire alla Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione ovvero entro il diverso termine stabilito dalla CONSOB, d'intesa con la Banca d'Italia, con regolamento. Resta ferma la legittimazione all'intervento e all'esercizio del diritto di voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre i suddetti termini, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

La Società può avvalersi della facoltà di prevedere che l'intervento dei soci e l'esercizio del diritto di voto nelle Assemblee ordinarie e straordinarie avvengano esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF, ove consentito dalla, e in conformità alla, normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente. Al rappresentante designato dalla Società possono essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del TUF, in deroga all'articolo 135-undecies, comma 4, del TUF. In tale caso, i soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno entro il 7° (settimo) giorno di mercato aperto precedente all'Assemblea. Alle domande pervenute è data risposta, mediante pubblicazione sul sito internet della Società, almeno tre giorni prima dell'Assemblea. La Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

<p><b>9.4 Presidenza e segreteria</b></p> <p>L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione; in caso di assenza o di impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione, la presidenza è assunta, nell'ordine, dal Vice Presidente, dall'Amministratore Delegato presente più anziano di carica e subordinatamente di età, dall'Amministratore presente più anziano di carica e subordinatamente di età, da persona designata dagli intervenuti.</p> <p>Nell'ipotesi di Assemblea tenuta con mezzi di telecomunicazione, la presidenza dell'Assemblea è assunta dalla persona eletta dagli intervenuti, persona fisicamente presente all'Assemblea.</p> <p>Il segretario, che può essere scelto tra estranei, è eletto dagli intervenuti, il presidente dell'Assemblea, ove lo ritenga opportuno, può designare due scrutatori, scegliendoli tra i soci e/o tra i rappresentanti dei soci.</p> <p>Nei casi di legge, ovvero quando è ritenuto opportuno dal presidente dell'Assemblea, il verbale è redatto da un notaio scelto dallo stesso presidente; in tal caso, non necessita la nomina del segretario.</p> <p>Ogni socio può farsi assistere in Assemblea da un consulente professionista.</p>	<p><b>9.4 Presidenza e segreteria</b></p> <p><i>(invariato)</i></p> <p>Nell'ipotesi di Assemblea tenuta con mezzi di telecomunicazione, la presidenza dell'Assemblea è assunta dalla persona eletta dagli intervenuti, <del>persona fisicamente presente all'Assemblea.</del></p> <p><i>(invariato)</i></p> <p><i>(invariato)</i></p> <p><i>(invariato)</i></p>
<p><b>9.5 Costituzione e deliberazioni</b></p> <p>Fatti salvi i diversi quorum costitutivi e/o deliberativi previsti da altre disposizioni del presente statuto, le deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria sono prese con le maggioranze richieste dalla legge.</p> <p>Qualora le azioni o gli altri strumenti finanziari della Società siano ammessi alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan, l'Assemblea Ordinaria è altresì competente ad autorizzare, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, n. 5), c.c., le seguenti decisioni dell'organo amministrativo: (i) acquisizioni che realizzino un "reverse take over" ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan; (ii) cessioni che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, salvo che Borsa Italiana S.p.A. decida diversamente, (iii) richiesta di revoca dalla negoziazione sull'Euronext Growth Milan delle azioni e/o degli altri strumenti finanziari della Società. Ove la</p>	<p><b>9.5 Costituzione e deliberazioni</b></p> <p><i>(invariato)</i></p> <p><i>(invariato)</i></p>

<p>Società richiada a Borsa Italiana S.p.A. la revoca dall'ammissione delle proprie azioni e/o degli altri strumenti finanziari Euronext Growth Milan deve comunicare tale intenzione di revoca informando anche l'Euronext Growth Advisor e deve informare separatamente Borsa Italiana S.p.A. della data preferita per la revoca almeno venti giorni di mercato aperto prima di tale data. Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, la richiesta dovrà essere approvata dall'Assemblea della Società con la maggioranza del 90% dei partecipanti. Tale quorum deliberativo si applicherà a qualunque delibera della Società suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni delle azioni e degli altri strumenti finanziari Euronext Growth Milan, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria.</p> <p>Tale previsione non si applica in caso di revoca dalla negoziazione sull'Euronext Growth Milan per l'ammissione alle negoziazioni delle azioni della Società su un mercato regolamentato ovvero un altro sistema multilaterale di negoziazione dell'Unione Europea.</p> <p>Sono fatte salve le particolari superiori maggioranze nei casi espressamente previsti dalla legge.</p> <p>L'intervento all'Assemblea, ove consentito dall'avviso di convocazione, può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione nel rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.</p> <p>Il presidente dell'Assemblea ne verifica la regolare costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.</p> <p>La direzione dei lavori assembleari, compresa la scelta del sistema di votazione, purché palese, compete al presidente dell'Assemblea.</p> <p>Di ogni Assemblea viene redatto il verbale, firmato dal presidente dell'Assemblea nonché dal segretario o dal notaio.</p>	<p><i>(invariato)</i></p> <p><i>(invariato)</i></p> <p>L'intervento all'Assemblea, ove consentito dall'avviso di convocazione, può avvenire, anche <u>esclusivamente</u>, mediante mezzi di telecomunicazione nel rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, <u>nonché delle modalità e dei limiti previsti dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.</u></p> <p><i>(invariato)</i></p> <p><i>(invariato)</i></p> <p><i>(invariato)</i></p>
--	--

<p>In presenza di intestazione fiduciaria di partecipazioni azionarie in capo a società fiduciaria operante ai sensi della L. 1966/1939 s.m.i., ove la società fiduciaria medesima dichiara di operare per conto di fiduciari che hanno conferito istruzioni differenziate, l'esercizio del diritto di voto da parte della fiduciaria può avvenire in materia divergente e tramite più delegati.</p>	<p><i>(invariato)</i></p>
<p><b>10.9 Presidenza delle riunioni</b>  Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente; in caso di assenza o di impedimento del Presidente, le riunioni sono presiedute, nell'ordine, dal Vice Presidente, dall'Amministratore Delegato presente più anziano di carica e, subordinatamente, di età o dall'Amministratore presente più anziano di carica e, subordinatamente, di età.  Nelle ipotesi di adunanze tenute mediante mezzi di telecomunicazione, la presidenza è assunta dall'Amministratore eletto dagli intervenuti, scelto tra quelli fisicamente presenti alla riunione.</p>	<p><b>10.9 Presidenza delle riunioni</b>  <i>(invariato)</i>  Nelle ipotesi di adunanze tenute mediante mezzi di telecomunicazione, la presidenza è assunta dall'Amministratore eletto dagli intervenuti, <del>scelto</del> tra quelli fisicamente presenti alla riunione.</p>
<p><b>10.10 Costituzione delle riunioni e deliberazioni del Consiglio</b>  Per la valida costituzione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori con riferimento al numero degli Amministratori determinato dall'Assemblea in sede di nomina.  La presenza alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, ove consentita dall'avviso di comunicazione, può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione.  Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti degli Amministratori presenti; nel caso di parità di voti prevale il voto dell'Amministratore che presiede la riunione.  Di ogni riunione viene redatto il verbale, firmato dal presidente della riunione e dal segretario, il quale, in assenza di Segretario Permanente, è designato dagli intervenuti, su proposta del presidente della riunione.  Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ogni Amministratore può farsi assistere da un consulente professionista.</p>	<p><b>10.10 Costituzione delle riunioni e deliberazioni del Consiglio</b>  <i>(invariato)</i>  La presenza alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, <del>ove consentita dall'avviso di comunicazione,</del> può avvenire, anche <u>esclusivamente,</u> mediante mezzi di telecomunicazione.  <i>(invariato)</i>  <i>(invariato)</i>  <i>(invariato)</i></p>
<p><b>Art. 12 - COLLEGIO SINDACALE</b></p>	<p><b>Art. 12 - COLLEGIO SINDACALE</b></p>

<p>Il Collegio Sindacale si compone di tre Sindaci Effettivi; devono inoltre essere nominati due Sindaci Supplenti.</p>	<p><i>(invariato)</i></p>
<p>Gli stessi devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità e onorabilità previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili; la perdita di tali requisiti comporta la decadenza dalla carica.</p>	<p><i>(invariato)</i></p>
<p>La nomina dei membri del Collegio Sindacale ha luogo mediante liste presentate dai soci, con la procedura di seguito prevista.</p>	<p><i>(invariato)</i></p>
<p>Possono presentare una lista per la nomina dei sindaci i titolari di azioni che, al momento della presentazione della lista, detengano, singolarmente o congiuntamente, una quota di partecipazione pari almeno al 5% (cinque per cento) del capitale sociale sottoscritto nel momento di presentazione della lista.</p>	<p><i>(invariato)</i></p>
<p>Le liste sono depositate presso la sede sociale non oltre le ore 13:00 del 10° (decimo) giorno antecedente la data di prima convocazione prevista per l'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei sindaci.</p>	<p><i>(invariato)</i></p>
<p>Ai fini di quanto precede ogni lista presentata dai soci, deve essere articolata in due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco Effettivo e l'altra per i candidati alla carica di Sindaco Supplente. In ciascuna sezione i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo. Le liste inoltre contengono, anche in allegato: (i) le informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta comprovata da apposita dichiarazione rilasciata da intermediario; (ii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, ivi incluso l'elenco delle cariche di amministrazione e controllo detenute presso altre società o enti; (iii) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge. Le liste e la documentazione relativa ai candidati sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della Società almeno 5 (cinque) giorni prima dell'Assemblea.</p>	<p><i>(invariato)</i></p>



<p>Ciascun socio ovvero i soci appartenenti ad un medesimo gruppo, o comunque che risultino, anche indirettamente, tra loro collegati non possono, neppure per interposta persona o per il tramite di una società fiduciaria, presentare o concorrere alla presentazione di più di una lista né votare per più di una lista. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.</p>	<p><i>(invariato)</i></p>
<p>La lista per cui non siano state rispettate le previsioni di cui ai precedenti commi si considera come non presentata.</p>	<p><i>(invariato)</i></p>
<p>All'elezione dei sindaci si procede come segue:  a) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero dei voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, 2 (due) Sindaci Effettivi ed 1 (uno) Sindaco Supplente;  b) dalla 2° (seconda) lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero dei voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, 1 (uno) Sindaco Effettivo ed 1 (uno) Sindaco Supplente.</p>	<p><i>(invariato)</i></p>
<p>Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari a quella richiesta per la presentazione delle medesime.</p>	<p><i>(invariato)</i></p>
<p>Nell'ipotesi in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.</p>	<p><i>(invariato)</i></p>
<p>La presidenza del Collegio Sindacale spetta al candidato al primo posto della sezione dei candidati alla carica di Sindaco Effettivo della lista di cui alla lettera a) sopra.</p>	<p><i>(invariato)</i></p>
<p>Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa; qualora la lista ottenga la maggioranza richiesta dall'art. 2368 c.c. e seguenti, risultano eletti sindaci effettivi i 3 (tre) candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa e sindaci supplenti i due candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa;</p>	<p><i>(invariato)</i></p>

<p>la presidenza del Collegio Sindacale spetta alla persona indicata al primo posto della sezione dei candidati alla carica di Sindaco Effettivo nella lista presentata.</p>	
<p>In mancanza di liste e nel caso in cui attraverso il meccanismo del voto per lista il numero di candidati eletti risulti inferiore al numero stabilito dal presente statuto, il Collegio Sindacale viene, rispettivamente, nominato o integrato dall'Assemblea con le maggioranze di legge.</p>	<p><i>(invariato)</i></p>
<p>In caso di cessazione di un Sindaco, qualora siano state presentate più liste, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato. In ogni altro caso, così come in caso di mancanza di candidati nella lista medesima, l'Assemblea provvede alla nomina dei sindaci effettivi o supplenti, necessari per l'integrazione del Collegio Sindacale, con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista. In ipotesi di sostituzione del presidente del Collegio, il Sindaco subentrante assume anche la carica di presidente del Collegio Sindacale, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea a maggioranza assoluta.</p>	<p><i>(invariato)</i></p>
<p>L'Assemblea determina il compenso spettante ai sindaci, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.</p>	<p><i>(invariato)</i></p>
<p>I Sindaci durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio di carica e sono rieleggibili.</p>	<p><i>(invariato)</i></p>
<p>È ammessa la possibilità che le adunanze del Collegio Sindacale si tengano con mezzi di telecomunicazione.</p>	<p>È ammessa la possibilità che le adunanze del Collegio Sindacale si tengano, <u>anche esclusivamente</u>, con mezzi di telecomunicazione.</p>
<p>In tale evenienza (i) la riunione si considera tenuta nel luogo di convocazione ove deve essere fisicamente presente almeno un Sindaco, (ii) tutti i partecipanti devono poter essere identificati e devono poter seguire la discussione, intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché ricevere, trasmettere, visionare documenti.</p>	<p>In tale evenienza <del>(i) la riunione si considera tenuta nel luogo di convocazione ove deve essere fisicamente presente almeno un Sindaco, (ii) tutti i partecipanti devono poter essere identificati e devono poter seguire la discussione, intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché ricevere, trasmettere, visionare documenti.</del></p>

\*\*\*\*

In considerazione di quanto precede, il Consiglio di Amministrazione Vi propone di assumere la seguente deliberazione:

*“L'assemblea straordinaria degli azionisti della*

*“Pattern S.p.A.”,*

*considerata la relazione del consiglio di amministrazione sulla materia all'ordine del giorno,*

*delibera*

*1) di modificare l'articolo 6.4 dello statuto sociale come segue:*

*“6.4 Qualora, in dipendenza dell'ammissione all'Euronext Growth Milan o anche indipendentemente da ciò, le azioni risultassero essere diffuse fra il pubblico in misura rilevante, ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari di volta in volta vigenti, troveranno applicazione le disposizioni normative e regolamentari di volta in volta vigenti dettate nei confronti delle società con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante e decadranno automaticamente le clausole del presente statuto incompatibili con la disciplina dettata per tali società.”;*

*2) di introdurre al termine dell'articolo 9.3 dello statuto sociale il seguente nuovo comma:*

*“La Società può avvalersi della facoltà di prevedere che l'intervento dei soci e l'esercizio del diritto di voto nelle Assemblee ordinarie e straordinarie avvengano esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF, ove consentito dalla, e in conformità alla, normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente. Al rappresentante designato dalla Società possono essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del TUF, in deroga all'articolo 135-undecies, comma 4, del TUF. In tale caso, i soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno entro il 7° (settimo) giorno di mercato aperto precedente all'Assemblea. Alle domande pervenute è data risposta, mediante pubblicazione sul sito internet della Società, almeno tre giorni prima dell'Assemblea. La Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.”;*

*3) di modificare il secondo comma dell'articolo 9.4 dello statuto sociale come segue:*

*“Nell'ipotesi di Assemblea tenuta con mezzi di telecomunicazione, la presidenza dell'Assemblea è assunta dalla persona eletta dagli intervenuti.”;*

*4) di modificare il quinto comma dell'articolo 9.5 dello statuto sociale come segue:*

*“L'intervento all'Assemblea, ove consentito dall'avviso di convocazione, può avvenire, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione nel rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, nonché delle modalità e dei limiti previsti dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.”;*

*5) di modificare il secondo comma dell'articolo 10.9 dello statuto sociale come segue:*

*“Nelle ipotesi di adunanze tenute mediante mezzi di telecomunicazione, la presidenza è assunta dall'Amministratore eletto dagli intervenuti.”;*

*6) di modificare il secondo comma dell'articolo 10.10 dello statuto sociale come segue:*

*“La presenza alle riunioni del Consiglio di Amministrazione può avvenire, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione.”;*

*7) di modificare gli ultimi due commi dell'articolo 12 dello statuto sociale come segue:*

*“È ammessa la possibilità che le adunanze del Collegio Sindacale si tengano, anche esclusivamente, con mezzi di telecomunicazione.”;*

*In tale evenienza tutti i partecipanti devono poter essere identificati e devono poter seguire la discussione, intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché ricevere, trasmettere, visionare documenti.”;*

*8) di conferire al presidente del consiglio di amministrazione e all'amministratore delegato in carica, disgiuntamente fra loro, tutti i più ampi poteri per dare pratica esecuzione alle deliberazioni assunte.”*

Collegno (TO), 8 novembre 2024

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Fulvio Botto

